



RISPOSTE ALLE DOMANDE RICORRENTI PERVENUTE ALL'HELP DESK "ACCESSO SPRAR"

1. Documenti e iter per la presentazione della domanda di contributo

Il nostro comune intende presentare domanda per accedere al FNPSA, ai fini dell'attivazione di uno SPRAR. Qual è l'iter che dobbiamo seguire? dove possiamo trovare i documenti necessari per la presentazione della domanda?

Per accedere allo SPRAR, bisogna innanzitutto leggere con attenzione tutta la documentazione e la modulistica necessarie per la presentazione della domanda, accessibili alla pagina "Aderire alla Rete SPRAR" del sito www.sprar.it, oppure sul sito <https://fnasilo.dlci.interno.it> del Ministero dell'Interno.

In particolare, invitiamo a visionare:

- Il **Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016** intitolato "Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)", e relative linee guida. Il Decreto ha introdotto una procedura per la presentazione delle domande di accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo riferita a tutti gli Enti locali che intendono presentare una nuova progettualità triennale, e una procedura per la prosecuzione dei progetti in corso. Sul sito www.sprar.it, sezione "[Aderire alla Rete SPRAR](#)", sono disponibili anche un vademecum e un breve video informativo sul D.M. 10 agosto 2016;
- Il **Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria** (settembre 2015), disponibile nella pagina "[Manuali](#)" del sito del Servizio Centrale dello SPRAR e nella sezione "Manualistica" del summenzionato sito del Ministero dell'Interno;
- I **modelli A, B, B1, B2, C** per la compilazione della domanda di contributo, reperibili alla sezione "[moduli](#)" del sito del Servizio Centrale dello SPRAR e sulla [piattaforma](#) del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell'Interno;
- Il **Manuale Unico per la Rendicontazione SPRAR**, anch'esso disponibile nella pagina "[Manuali](#)" del sito del Servizio Centrale dello SPRAR e nella sezione "Manualistica" del summenzionato sito del Ministero dell'Interno.

Per ulteriori informazioni sullo SPRAR e sulle modalità di presentazione della domanda, si consiglia di consultare il [TUTORIAL](#) pubblicato sul sito dello SPRAR. Si possono inoltre rivedere i Web Seminar (webinar) organizzati da ANCI, Cittalia e Servizio Centrale SPRAR. Tali materiali e Web Seminar sono disponibili nell'apposita sezione del sito dello SPRAR www.sprar.it/webinar. È possibile inoltre consultare a [questo link](#) le risposte alle domande più frequenti già elaborate e pubblicate dall'Help Desk "Accesso SPRAR" (FAQ).

2. La piattaforma per la compilazione della domanda

È necessario registrarsi per presentare la domanda? la compilazione avviene online?

La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica <https://fnasilo.dlci.interno.it> predisposta dal Ministero dell'interno, previa iscrizione al portale. Per l'utilizzo del sito internet <https://fnasilo.dlci.interno.it>, i soggetti proponenti debbono preliminarmente registrarsi allo stesso. A tal fine, e' necessario disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'ente e della firma digitale del legale rappresentante. Per tutto ciò che concerne problemi tecnici riguardanti la compilazione sulla piattaforma, ci si può rivolgere al seguente indirizzo: dlci.assistenza@interno.it.



3. Requisiti soggettivi per effettuare la registrazione alla piattaforma

La registrazione e l'accesso alla piattaforma possono essere effettuati anche da un ente attuatore o esclusivamente da un ente locale?

Gli unici titolati ad accedere al portale predisposto dal Ministero dell'Interno per la compilazione della domanda di contributo sono gli enti locali proponenti. La presentazione della domanda di accesso avviene esclusivamente mediante accesso al sito internet <http://fnasilo.dlci.interno.it> predisposto dal Dipartimento Libert  civili e Immigrazione, a pena di inammissibilit .

4. Tempistiche per la presentazione della domanda

Esistono delle scadenze per la presentazione della domanda di contributo?

A seguito delle novit  introdotte dal DM 10 agosto 2016, gli Enti Locali possono presentare domanda di contributo in qualsiasi momento. Le domande di nuovo ingresso possono pertanto essere presentate con continuit  e vengono valutate con decorrenza di due volte l'anno. In particolare, le domande pervenute entro il 30 settembre di ciascun anno possono essere esaminate ai fini della pubblicazione delle graduatorie per l'ammissione al finanziamento con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo; le domande pervenute entro il 31 marzo di ciascun anno possono essere esaminate ai fini della pubblicazione delle graduatorie per l'ammissione al finanziamento con decorrenza dal 1° luglio successivo. Va evidenziato, tuttavia, che per poter accedere alla domanda di contributo del FNPSA, l'ente locale interessato pu  presentare la propria proposta in qualsiasi momento dell'anno, pertanto i termini indicati nel DM 10 agosto 2016 sono da intendersi non come delle scadenze, ma semplicemente come delle finestre temporali utili alla Commissione di valutazione per poter assicurare la pubblicazione delle graduatorie con decorrenza dal 1° luglio o dal 1° gennaio.

5. Formalizzazione dell'interesse ad aderire allo SPRAR, presentazione della domanda di contributo e clausola di salvaguardia

È nelle intenzioni del nostro comune entrare nella rete SPRAR. Vorremmo sapere a chi rivolgerci al fine di attivarci sia per l'adesione sia per la progettualit . L'intento   anche quello di far valere la clausola di salvaguardia e capire meglio come funziona e se, come e quando   possibile avvalersene

Bisogna innanzitutto distinguere la manifestazione d'interesse – atto mediante il quale il Comune manifesta formalmente la volont  di aderire – dall'adesione vera e propria allo SPRAR che deve avvenire attraverso l'accesso in piattaforma e la presentazione della domanda di contributo sulla base di quanto previsto dal DM 10 agosto 2016 e allegate linee guida.

In base alla Direttiva 11 ottobre 2016 del Ministro dell'Interno, la clausola di salvaguardia rende esenti i Comuni che appartengono alla rete SPRAR o che abbiano gi  formalmente manifestato la volont  di aderirvi, nell'ottica di procedere quanto prima alla presentazione del progetto, dall'attivazione di ulteriori forme di accoglienza. Si specifica che tale clausola di salvaguardia deve applicarsi nella misura in cui il numero di posti SPRAR soddisfa la quota di posti assegnata a ciascun Comune dal Piano di Ripartizione nazionale. Laddove siano gi  attivi sul territorio centri CAS, la Direttiva suddetta prevede testualmente che questi "vengano gradualmente ridotti, ovvero ricondotti ove possibile a strutture della rete SPRAR".



6. Piano Nazionale di Ripartizione

Come si calcola il numero di posti assegnato al nostro comune dal Piano di Ripartizione Nazionale?

Il Piano nazionale di riparto prevede per ciascun Comune un numero minimo di posti che può essere declinato nelle diverse categorie di progetti SPRAR presentabili (ordinari, minori stranieri non accompagnati, DM/DS), fermi restando i limiti minimi previsti dalle linee guida.

In particolare, per i Comuni inferiori ai 2000 abitanti il Piano Nazionale di Ripartizione stabilisce una quota di 6 posti. Considerata tale quota come un numero "minimo" di posti, il Comune può decidere in autonomia di prevederne anche un numero maggiore. Si ricorda, ad ogni modo, che nel caso in cui il Comune sia interessato a presentare una domanda di adesione alla rete SPRAR in qualità di Ente titolare, il progetto da questo predisposto dovrà prevedere comunque un numero minimo di 10 posti. L'art. 7 delle linee guida allegate al DM 10 agosto 2016 prevede infatti che i servizi di accoglienza per ciascuna tipologia di destinatari (di cui all'art. 3) assicurino una disponibilità minima di 10 posti, indipendentemente dalle fasce di popolazione, senza fissare una disponibilità massima. D'altro canto, il Comune inferiore ai 2000 abitanti può scegliere di associarsi con altri Enti (nelle varie forme previste) oppure aderire formalmente al progetto presentato da un altro Ente titolare: in tali casi, questo Comune può mantenere il numero minimo di 6 posti previsto dal Piano, a condizione che il progetto nel suo complesso preveda un minimo di 10 posti. In ogni caso, a tutti gli enti locali interessati ad attivare uno SPRAR si suggerisce di avviare un'interlocuzione con la Prefettura competente per avere indicazioni puntuali sulle quote previste dal Piano e per concordare le modalità più idonee per l'attuazione del Piano stesso.

Per i Comuni superiori ai 2000 abitanti – ad eccezione delle città metropolitane per le quali il Piano prevede una quota di 2 posti ogni 1000 abitanti – è invece attribuita una quota proporzionale alla dimensione demografica sulla base della quota regionale di accesso al Fondo nazionale politiche sociali.

Si specifica, comunque, che i numeri del suddetto Piano per ciascun Comune sono stati comunicati dal Ministero dell'Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, a tutte le Prefetture capoluogo di Regione, in quanto competenti a dare concreta attuazione al Piano.

Si ribadisce pertanto, per tutti i comuni che intendano attivare uno SPRAR, il suggerimento di avviare un'interlocuzione con la Prefettura competente per avere indicazioni puntuali sulle quote previste dal Piano.

7. Passaggio di posti da CAS a SPRAR

Come è possibile ricondurre le presenze nei CAS già presenti sul territorio ad un nuovo progetto SPRAR?

Il Ministero dell'Interno, il 4 agosto 2017, ha diramato alle Prefetture un'importante circolare riguardante proprio le modalità operative di conversione dei posti da Centri di Accoglienza Straordinaria a SPRAR.

A questo proposito, si ricorda che è opportuno che il passaggio di posti da CAS a SPRAR (sia come struttura fisica, che solamente come numero di posti, da collocare poi in strutture differenti, reperite ad hoc) sia oggetto di un confronto diretto tra prefettura e comune, i quali dovranno tenere conto delle convenzioni pendenti. Il passaggio da CAS a SPRAR non può avvenire in maniera automatica, subentrando l'ente locale nella titolarità della gestione alla Prefettura. D'altra parte, la questione relativa agli enti gestori degli attuali CAS attiene a quanto in convenzione/contratto tra gli stessi e la Prefettura, alle norme in materia di estinzione di convenzioni/contratti, nonché, più in generale, a quanto disposto dal dlgs 50/2016.

Fermo restando, quindi, un preciso raccordo con la Prefettura competente per definire tempistica e procedure per il graduale riassorbimento del CAS, per il comune è necessario procedere comunque alla presentazione della domanda di accesso al finanziamento per l'attivazione di uno SPRAR, sulla base di quanto disposto dal DM 10 agosto 2016 (artt. 8 e sgg.) e nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti e concessioni.



Le uniche indicazioni di carattere procedurale che si possono fornire rispetto al passaggio da CAS a SPRAR sono, a questo proposito, di carattere generale. Si deve, infatti, tenere conto che una medesima struttura di accoglienza non può essere rendicontata su differenti fonti di finanziamento, pertanto nel momento in cui dovesse rientrare nello SPRAR di un comune ammesso al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, non potrà essere più considerata sotto la convenzione della prefettura e soggetto terzo a uso di un CAS. D'altra parte, ricordiamo che l'affidamento diretto al gestore uscente potrebbe essere giustificato solo nel caso in cui il valore del servizio di gestione dello SPRAR (ex CAS) sia di valore inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016. Negli altri casi dovrà essere esperita una procedura di gara. Ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 per gli affidamenti pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori alle soglie di cui all'art. 35 dello stesso Decreto Legislativo l'operatore economico può essere scelto con procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori individuati tramite indagini di mercato o tramite elenchi di operatori. Per valori di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs 50/2016 tramite una delle procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art 59 e ss dello stesso Decreto Legislativo.

L'adesione di un comune allo SPRAR è comunque di per sé elemento di cui la prefettura, alla luce della direttiva del ministro dell'Interno del 11/10/2016 e del piano di riparto, deve necessariamente tenere conto per l'eventuale attivazione di CAS e rispetto alla quale deve confrontarsi con le amministrazioni comunali direttamente interessate. La direttiva prevede infatti che le Prefetture operino affinché "i centri di accoglienza temporanea eventualmente presenti sul territorio dei Comuni aderenti alla rete SPRAR vengano gradualmente ridotti, ovvero ricondotti ove possibile a strutture della rete SPRAR medesima, fino al raggiungimento della predetta quota di posti". E' quindi prevista, pur in un quadro di gradualità, la progressiva riduzione dei posti CAS qualora la quota prevista dal Piano sia soddisfatta dal progetto SPRAR.

8. La presa in carico

Cosa si intende per "presa in carico"?

Per presa in carico si intende un processo in cui un ente, con la sua struttura organizzativa e le proprie risorse umane, a fronte della lettura di bisogni e domande espressi o inespressi e su base di un mandato specifico, progetta uno o più interventi rivolti a un singolo richiedente/titolare di protezione internazionale o di permesso umanitario, a un nucleo di convivenza o a un gruppo determinato, mantenendo con esso un rapporto continuativo al fine dello sviluppo dell'intervento nel corso del tempo.

9. Limiti minimi e massimi dell'accoglienza per progetto e per struttura

Bisogna prevedere un numero minimo di posti di accoglienza per il progetto nel suo complesso? Esistono dei limiti di posti relativamente alle strutture?

L'art. 7 delle linee guida allegato al DM 10 agosto 2016 prevede un numero minimo di 10 posti di accoglienza per ciascuna tipologia di destinatari, ma non impone un tetto massimo. I 10 posti si riferiscono pertanto al numero minimo di posti che deve mettere a disposizione il progetto SPRAR nel suo complesso. Per quanto riguarda, invece, il limite massimo della recettività delle singole strutture, ogni struttura eventualmente utilizzata non può ospitare più di 60 persone e in generale si consiglia di evitare grosse concentrazioni, mentre non esistono limiti minimi per la recettività delle singole strutture di accoglienza.

10. Accoglienza di minori e neomaggiorenni



Con riferimento all'art. 7, rispetto al limite minimo di dieci posti per i servizi di accoglienza dei minori non accompagnati e alla possibilità di prevedere accoglienza in strutture appositamente dedicate ai neo maggiorenni, in che misura possono essere conteggiati i posti?

Poiché nell'ambito dello SPRAR, sulla base delle linee guida di cui al DM 10 agosto 2016, è previsto che l'accoglienza dei minori non accompagnati possa protrarsi per sei mesi dopo il compimento della maggiore età, le proposte progettuali possono prevedere l'accoglienza dei neomaggiorenni anche in strutture appositamente dedicate. A tal fine si specifica che, nell'ambito della proposta progettuale il numero dei posti destinato ai neo maggiorenni non può essere superiore al numero dei posti per minori. La finalità di tale possibilità, infatti, è quella di accogliere, in soluzioni abitative più idonee a ospitare giovani adulti, i minori accolti nel progetto una volta compiuti i diciotto anni e per i successivi sei mesi, in modo da facilitare e rendere più agevole il percorso verso l'autonomia.

11. Individuazione delle strutture sul territorio

Per quanto riguarda l'individuazione degli appartamenti/spazi, è necessario un procedimento ad evidenza pubblica o sono sufficienti accordi con realtà del privato sociale e/o privati?

Le strutture di accoglienza possono essere di proprietà pubblica o privata. Qualora nessuno dei soggetti (si intendono sia gli enti locali proponenti, gli enti locali aderenti, gli enti locali partner, gli enti attuatori) sia proprietario di immobili da destinare all'accoglienza, questi potranno essere reperiti ricorrendo al mercato privato degli affitti. Si precisa che sia l'attività di ricerca dell'alloggio, così come la conseguente sottoscrizione del contratto di locazione può essere svolta dall'ente locale o dall'eventuale ente attuatore. Ne deriva che le modalità e le procedure che saranno seguite dipenderanno dalla differente natura giuridica dei soggetti. E' implicito che le modalità e procedure da avviare dipenderanno dalla differente natura giuridica dei soggetti. Si precisa altresì che il costo della registrazione del contratto di locazione, il costo di locazione e il costo delle utenze saranno rendicontabili, limitatamente alla destinazione di uso delle strutture.

12. Individuazione pendente degli enti attuatori e/o delle strutture

Nel caso in cui la procedura di individuazione degli enti attuatori e/o delle strutture sia ancora in corso alla data di scadenza di presentazione della domanda di contributo, cosa si può fare?

Nel caso in cui la procedura per l'individuazione dell'ente attuatore e/o delle strutture non sia ancora stata espletata al momento della presentazione della domanda di contributo, la domanda di contributo on line – Modello A – deve essere compilata in ogni sua parte e al punto 5, là dove vengono richiesti i dati anagrafici e le coordinate dell'ente attuatore – è necessario indicare espressamente che la procedura sarà bandita dopo l'assegnazione del finanziamento secondo quanto deliberato da ^{^^^^^^} con atto del ^{^^^^^^} n. ^{^^^^}. Devono, tuttavia, essere indicati i servizi che si intendono affidare, nonché – là dove si richiede "Descrizione sintetica degli eventuali servizi in essere sul territorio regionale dell'ente proponente" – bisogna descrivere servizi e attività sul territorio regionale dell'ente proponente. Il punto 10 del Modello A deve altresì essere compilato integralmente, con tutte le informazioni necessarie al fine della valutazione dell'equipe, ad eccezione dell'indicazione dei nominativi delle persone che la comporranno.

Le dichiarazioni sostitutive di cui ai Modello B1 e Modello B2 devono essere compilate in ogni parte, non alterando i format originari. Si invita, pertanto, l'ente locale a produrre entrambe le dichiarazioni sostitutive,



facendo riferimento ai modelli scaricabili dalla home page della piattaforma per il caricamento delle domande di contributo dalle pagine:

https://documentale.dlci.interno.it/sprar/Modello_B1_fac_simile_dichiarazione_sostitutiva_idoneita_struttura.pdf (qualora tutte o alcune delle strutture non fossero state ancora individuate, l'ente locale – tenuto a fornire una dichiarazione complessiva, per tutti i posti per i quali richiede contributo – potrà utilizzare i verbi al tempo futuro: “saranno destinate”, “saranno idonee”, “saranno pienamente”, ecc.)

e

https://documentale.dlci.interno.it/sprar/Modello_B2_fac_simile_dichiarazione_sostitutiva_requisiti_ente_attuatore.pdf (qualora l'ente attuatore non fosse ancora stato selezionato, l'ente locale potrà utilizzare il verbo al tempo futuro: “sarà selezionato”, “sarà in possesso”).

In particolare, qualora tutte o alcune delle strutture non fossero state ancora individuate al momento della presentazione della domanda di contributo – con rinvio di tale individuazione a seguito della pubblicazione della graduatoria e del riconoscimento del finanziamento – si invita l'ente locale a voler compilare il Modello B (“scheda struttura”) per ogni struttura prevista in base al numero dei posti di accoglienza per i quali viene presentata la domanda di finanziamento e in ogni sua parte, al fine di poter chiudere la compilazione on line. A tal fine si invita l'ente locale a fare riferimento al Modello B scaricabile dalla home page della piattaforma per il caricamento delle domande di contributo dalla pagina:

https://documentale.dlci.interno.it/sprar/Modello_B_fac_simile_scheda_della_struttura.pdf

Nel caso di specie, in ogni “scheda struttura” (Modello B) andrà indicato nelle differenti voci da compilare (indirizzo, proprietà, ecc.) che la struttura è da individuare. In ogni caso, tuttavia, il numero dei posti riportato nelle singole schede strutture deve essere complessivamente identico al numero di posti per i quali si richiede il contributo (per esempio, se l'ente chiede un contributo per 20 posti, le schede strutture - che siano una sola o di più - devono avere una somma di posti pari a 20).

Analogamente, si invita l'ente locale a voler caricare una dichiarazione che specifica che le strutture saranno individuate successivamente, al posto sia di ciascuna delle 5 foto richieste dal DM 10 agosto 2016, sia della planimetria che della relazione dell'ufficio tecnico, ciò al fine di completare la documentazione richiesta per ogni struttura. Diversamente da quanto indicato sopra, infatti, la piattaforma non consentirà la chiusura dell'istanza.

È, inoltre, auspicabile allegare sulla piattaforma, tra i documenti facoltativi, l'atto di indirizzo, approvato dall'organo competente, per l'affidamento dei servizi e l'individuazione delle strutture, il quale deve contemplare i requisiti indicati dal DM 10/08/2016.

E' doveroso ricordare che l'attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie avviene sulla base di criteri e sub criteri, secondo quanto previsto dal DM 10 agosto 2016. Nel caso specifico di strutture non ancora individuate, si rileva la mancanza di elementi oggettivi necessari all'attribuzione del punteggio per la voce riferita alle strutture di accoglienza.

13. Rapporto ente locale – ente attuatore, esperienza pluriennale e avalimento

L'ente locale può avvalersi di enti attuatori per la gestione dei servizi? Che caratteristiche devono avere gli enti attuatori?

L'ente locale proponente, per la realizzazione dei servizi indicati dal DM 10/08/2016, può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento. Il DM del 10 agosto 2016 all'art. 21, comma 2 prevede che “Gli enti attuatori devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da



attività e servizi in essere...". L'art. 89 del d.lgs. 50/2016 (Codice contratti pubblici) prevede che l'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara (con esclusione dei requisiti generali di cui all'articolo 80), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. La norma specifica altresì che gli operatori economici possono avvalersi delle esperienze professionali e delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. In tali limiti l'ente attuatore può ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

14. Caratteristiche e requisiti degli enti attuatori in caso di ATI/ATS/RTI

Gli enti attuatori possono anche essere consorzi di cooperative?

L'art. 45 del d.lgs. 50 del 2016 prevede al comma 2 che siano ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e i consorzi stabili fra società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Pertanto un consorzio di cooperative è legittimato a proporsi come ente attuatore, se risponde ai requisiti di cui all'art. 45 (oltre a possedere quelli previsti dal DM 10/08/2016). Tuttavia, l'art. 21, comma 3 del DM 10/08/2016 prevede che, "Nel caso gli enti attuatori siano consorzi, è obbligatorio – fin dalle procedure di individuazione messe in atto dall'ente locale proponente – indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi indicati nel presente decreto".

Come si valutano i requisiti dell'ente attuatore nel caso di ATI/ATS/RTI?

L'art. 21, comma 4 del DM 10/08/2016 regola il caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/ raggruppamento temporaneo di impresa) in forma orizzontale (ossia una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare il medesimo tipo di prestazione), prescrivendo che "tutti i compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria nonché, eventualmente, dei minori". Infatti la distribuzione del lavoro è meramente quantitativa e tutte le imprese riunite sono solidalmente responsabili nei confronti del committente. Il successivo comma 5 regola invece il raggruppamento di tipo verticale (in cui il mandatario realizza la prestazione principale e i mandanti quelle secondarie), chiarendo che "i compartecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione". Quindi ciascuno dei concorrenti deve possedere solo i requisiti tecnici e professionali inerenti alla prestazione di competenza e risponderà con un diverso regime di responsabilità limitata alle prestazioni di pertinenza, ferma la responsabilità solidale del mandatario per tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto di affidamento. Pertanto è lo stesso DM 10/08/2016 a specificare che i raggruppamenti di operatori economici possono partecipare come soggetti attuatori, sia in forma orizzontale che verticale, con differente regime in ordine ai requisiti richiesti.



15. Coprogettazione e Codice degli Appalti

Ai fini della presentazione della domanda è necessario indire e pubblicare un bando in linea con i dettami del Decreto Legislativo 50/2016 o può essere sufficiente una Manifestazione d'interesse finalizzata all'individuazione di soggetti che partecipino alla co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR?

La Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" definisce la co-progettazione come "un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale". Nella co-partecipazione il partner deve mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto alle risorse pubbliche messe a disposizione dal Comune. Risorse intese come beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con l'Amministrazione, presidio delle politiche di qualità. L'assenza di questa co-partecipazione di risorse identifica l'intervento come appalto o concessione di servizi sottoposto al regime del Codice degli Appalti.

In presenza del presupposto della co-partecipazione economica e sociale, con carattere innovativo, del privato alla co-progettazione quindi la procedura per la scelta del partner è svincolata dal Codice degli appalti. Il legislatore ha infatti ritenuto, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, applicare una procedura più snella, volta a favorire la semplificazione amministrativa ancorché nel rispetto dei principi generali di trasparenza e buona amministrazione, e favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà promuovendo azioni per il sostegno dei soggetti operanti nel Terzo Settore. In questo caso si potrà quindi procedere con la pubblicazione di un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse.

Se non sussistono i requisiti della co-progettazione si dovrà procedere invece ai sensi del D.Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti).

Per un approfondimento su questo tema, si rimanda comunque alla lettura del documento "[La co-progettazione e il codice degli appalti nell'affidamento dei servizi sociali – Spunti di approfondimento](#)", disponibile sul sito dello SPRAR, che chiarisce le differenze fra co-progettazione e gara servizi ed ha l'intento di fornire una panoramica complessiva delle diverse modalità previste dalla normativa vigente e dei limiti ed opportunità di ciascuna di esse.

16. Possibilità di un ente già titolare di progetto SPRAR di attivare ulteriori accoglienze SPRAR

Il nostro ente è già titolare di un progetto SPRAR ma è intenzionato ad attivare ulteriori forme di accoglienza SPRAR. Come possiamo fare?

La titolarità di un progetto SPRAR non impedisce di presentare un'altra domanda di contributo, purché per una diversa tipologia di beneficiari. Inoltre, la titolarità di un progetto SPRAR non impedisce l'adesione a progetti SPRAR di altro ente titolare (in qualità di partner). Infine, qualora non desideri presentare una nuova domanda o aderire ad un altro progetto, un ente titolare di progetto SPRAR già attivo può comunque chiedere una variazione di posti, nell'ambito della medesima tipologia di servizi, in base a quanto previsto dall'art. 22 delle linee guida allegate al DM 10 agosto 2016.



17. Possibilità per enti locali partner di progetto SPRAR di presentare domanda di contributo

E' possibile che enti locali già partner (non capofila) di progetto SPRAR possano presentare domanda di contributo?

Per ente locale titolare si intende il destinatario del finanziamento a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, ai sensi dei DM 30/07/2013; 27/04/2015; 07/08/2015.

Gli enti locali partner di altri enti locali che non sono dunque titolari in base alle graduatorie definite per i decreti sopra indicati, se interessati, possono presentare autonoma domanda di contributo.

18. Richiesta di ampliamento/variazione

E' possibile aumentare il numero dei posti di un progetto SPRAR esistente?

Per quanto riguarda la richiesta di finanziamento per una variazione dei posti, un progetto SPRAR già attivo può in ogni momento chiedere una variazione di posti, nell'ambito della medesima tipologia di servizi, in base a quanto previsto dall'art. 22 delle linee guida allegate al DM 10 agosto 2016. In data 20/03/2017 il Ministero dell'Interno - per tramite del Servizio Centrale - ha fornito agli Enti Locali titolari di progetti SPRAR i dettagli circa le modalità e le tempistiche per le richieste di variazione, attraverso una apposita circolare con oggetto "*Procedure per le variazioni del servizio di accoglienza integrata SPRAR, ex art. 22 comma 5 delle Linee Guida allegate al DM 10 agosto 2016*". I progetti SPRAR attivi, interessati alla variazione, sono invitati pertanto a consultare attentamente la predetta circolare, mentre per ulteriori dettagli e per richieste di chiarimento sui suoi contenuti sono pregati di far contattare direttamente il tutor regionale di riferimento dall'ente locale titolare del progetto.

19. Prosecuzione e ampliamento: modalità generali

In occasione della domanda di prosecuzione, posso procedere anche ad una richiesta di ampliamento posti?

La domanda di prosecuzione e quella di ampliamento posti (ex art. 22, DM 10/08/2016) da parte di progetti SPRAR già attivi possono essere presentate contestualmente, ma devono essere inviate distintamente perché seguono due percorsi diversi.

La domanda di prosecuzione dovrà essere compilata direttamente on-line utilizzando la modulistica pubblicata sulla homepage della piattaforma del Ministero dell'Interno e dovrà indicare lo stesso numero di posti e gli stessi criteri di cofinanziamento specificati nella nota di assegnazione del Ministero dell'Interno a seguito dell'ammissione al finanziamento.

Ai fini della domanda di prosecuzione, oltre alle informazioni da inserire direttamente in piattaforma (moduli D, C e C1), il comune non deve produrre ulteriore documentazione. In particolare, per la prosecuzione non vanno compilati i modelli B e B1 e la procedura non richiede di indicare quale ente attuatore sia stato identificato: sarà cura dell'ente locale comunicarne i dati una volta individuato, sulla base di quanto disposto dall'art. 22 delle linee guida allegate al DM 10 agosto 2016.

Per quanto concerne, invece, la domanda di ampliamento posti, la stessa potrà essere presentata contestualmente alla domanda di prosecuzione, seguendo però in questo caso le indicazioni fornite dall'art. 22 delle linee guida allegate al DM 10/08/2016 e relative circolari inviate per tramite del Servizio Centrale agli Enti Locali titolari di progetti SPRAR, contenenti i dettagli circa le modalità e le tempistiche per le richieste di variazione.



20. Copertura economica del progetto e relazione finanziaria tra Ente Titolare ed Ente Attuatore

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA). A livello territoriale gli enti locali, con il contributo degli enti del terzo settore, garantiscono interventi di "accoglienza integrata", prevedendo in modo complementare misure di informazione, accompagnamento, orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. L'attuale schema di rendicontazione delle spese, in vigore sullo SPRAR, prevede di ammettere una spesa a finanziamento solo nel caso in cui questa sia definitivamente sostenuta e pagata dall'Ente Locale e/o dall'Ente Attuatore. Ciò comporta che, per essere imputabile, ogni singolo costo deve essere attestato da regolare documentazione fiscale e di pagamento, atta a dimostrarne l'effettività. Quelli sovra esposti sono i principi generali sui quali si incardina il Sistema di protezione, il quale non stabilisce con quale procedura il Comune intenda anticipare all'Ente Gestore i fondi progettuali o se lo stesso Comune possa farlo. Tale decisione rientra, in effetti, nella gestione del progetto da parte dell'Ente titolare del finanziamento e verrà stabilita tra le parti (ente locale ed eventuale ente gestore) nel contratto/convenzione sottoscritto/a in seguito alla procedura di selezione dell'ente gestore stesso.

21. Eleggibilità dei costi del personale dell'Ente Locale finalizzati alla gestione delle attività progettuali Sprar

E' possibile imputare i costi del personale dell'Ente locale al progetto SPRAR?

Le spese relative alle attività del personale dell'Ente Locale, finalizzate alla gestione ed attuazione delle attività progettuali Sprar, possono essere imputate al progetto sia come costo realmente sostenuto e pertanto riportato nella colonna relativa al contributo richiesto che come costo valorizzato, indicando il costo nella colonna relativa al cofinanziamento. Per l'ammissibilità di dette spese, si rimanda a quanto indicato nel Manuale unico per la rendicontazione Sprar 2017, al punto 3.5.1 "Macrovoce P - Personale" www.sprar.it

22. Parametri per la costruzione del budget del personale

Ai fini della redazione del budget del personale (stabilmente impiegato, subordinato e parasubordinato) da utilizzare nei vari servizi vi sono parametri minimi da rispettare ai sensi del Dm del 10/08/2017? se sì quali sono?

In via generale, si ricorda che la macrovoce P accoglie i costi relativi a tutto il personale stabilmente impiegato all'interno del progetto, a prescindere dalla natura e dalla tipologia di contratto in essere tra le parti. I costi per il personale sono ammissibili e riguardano collaboratori aventi una funzione essenziale e diretta nell'attuazione del progetto, sia prestando servizi ai beneficiari finali che svolgendo funzioni accessorie che sono comunque ricollegabili alla gestione delle attività, determinate e dimostrabili.

Il DM 10/08/2016, per le nuove domande di accesso al finanziamento a valere sul FNPSA, non fissa dei parametri specifici relativamente ai costi da imputare al personale. Si evidenzia che, in ogni caso, detto costo sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione, sia in merito alla coerenza dell'ammontare dell'importo indicato rispetto alle figure professionali inserite nell'equipe multidisciplinare, che all'ammontare della voce in questione rispetto al totale del costo complessivo di progetto. Alla luce di quanto esposto, si ricorda infatti che il co. 2, dell'art. 17 delle linee guida allegate al decreto suddetto, dispone che la "Commissione di valutazione può stabilire il costo massimo di progetto, fissato in base alla totalità delle domande pervenute e/o chiedere rimodulazioni di progetto e del relativo piano finanziario. Si riserva altresì



di acquisire i parametri del costo massimo del progetto, determinato sulla base dei principi amministrativi di coerenza, economicità ed efficienza dei servizi dedicati”.

23. Calcolo del pro die/pro capite

Su quali cifre pro die/pro capite è consigliabile orientarsi per predisporre il piano finanziario preventivo?

Ciascun ente locale è libero di autodeterminare i servizi di accoglienza integrata che intende realizzare sul proprio territorio e, dunque, di presentare domanda di accesso al finanziamento nelle modalità indicate dagli artt. 8 e sgg. delle linee guida al DM 10 agosto 2016; in tal senso, non esiste la previsione di un pro die/pro capite predeterminato, sarà l'ente locale a proporre un piano finanziario preventivo coerente con i servizi di accoglienza integrata previsti e con il Manuale unico di rendicontazione SPRAR consultabile al sito www.sprar.it. Si tenga in considerazione, infine, quanto previsto dall'art. 17 del decreto summenzionato in merito alle facoltà della Commissione in sede di valutazione delle proposte progettuali.

24. Imputazione dei costi di adeguamento delle strutture

Il Comune – proprietario di un immobile comunale – vorrebbe utilizzare questa struttura per un progetto SPRAR. L'immobile è da tempo in disuso e necessita interventi di ristrutturazione e di recupero. Si chiede di conoscere la percentuale del finanziamento da prevedere nella presentazione del Piano Finanziario Preventivo.

L'art. 23, co. 4, del DM 10 agosto 2016 fa rientrare tra le spese finanziabili dallo SPRAR tutti i costi sostenuti per la ristrutturazione, l'adeguamento strutturale e urgenti lavori di manutenzione straordinaria delle strutture asservite in modo esclusivo al progetto; la misura di tali interventi non può superare il 3,33% del costo complessivo annuo del progetto a valere su tutto il triennio ammesso a finanziamento. Si precisa che tali lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre i 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse del FNPSA, che ha valore di notifica. Non sono rendicontabili i lavori di abbattimento, smaltimento e ricostruzione di stabili fatiscenti.

25. Piano Finanziario e ammissibilità dei costi sostenuti per le procedure di gara

E' possibile prevedere, tra i costi ammissibili, quelli sostenuti per la gara espletata per individuare l'ente attuatore?

E' consentito imputare tra i costi del progetto (nella quota di cofinanziamento o in quella a carico del FNPSA) i costi relativi all'espletamento della gara per l'individuazione dell'ente attuatore come, ad esempio, i costi per la Centrale unica di committenza o, qualora non ci si rivolga a questa, i costi per il contributo Anac. Si fa presente che la spesa complessiva deve essere ripartita in pari misura per ciascuna delle tre annualità per le quali si chiede il finanziamento. Dette spese verranno riconosciute anche se sostenute nell'anno precedente al triennio eventualmente finanziato in quanto direttamente correlate all'attuazione dei servizi del successivo triennio.

Si precisa che in nessun caso e sotto nessuna forma potranno essere portate a rendiconto i costi legati ad incentivi per le funzioni tecniche (2%), i costi legati ad eventuali gettoni per la commissione di gara ed i costi per l'eventuale rogito notarile. I diritti di rogito legati al Segretario Comunale saranno riconosciuti solamente ove gli stessi siano conformi con le previsioni normative e la giurisprudenza consolidata in materia.



26. Possibilità di rimodulazione del Piano Finanziario Preventivo

Le voci di spesa da noi indicate nel piano finanziario preventivo, e messe a bando di gara, possano essere rimodulate, pur nel rispetto della spesa totale e dei vincoli percentuali di cui ai vostri manuali per la costruzione e rendicontazione del piano finanziario?

L'art. 23, comma 2, delle linee guida allegate al DM 10/08/2016, dispone che l'Ente Locale è tenuto a presentare il piano finanziario, che avrà valore per ognuna delle annualità del triennio finanziato, fatta salva la possibilità di rimodulazione, così come previsto dal Manuale unico per la rendicontazione Sprar. Quest'ultimo, infatti, prevede che il piano finanziario preventivo approvato potrà essere oggetto di un'eventuale rimodulazione, da presentare al Servizio Centrale un mese prima del termine di ciascun esercizio finanziario, per permetterne una stesura che sia la più rispondente alle esigenze di progetto. Per maggiori informazioni, potete accedere al sito www.sprar.it e consultare il Manuale unico per la rendicontazione Sprar.

27. Revisore contabile

Il revisore contabile è una figura obbligatoria prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016: chi è chiamato a selezionare tale figura professionale, che caratteristiche deve possedere e in che voce va rendicontata?

L'art. 25, del DM 10/08/2016, dispone al co. 2 che l'Ente Locale è chiamato ad avvalersi della figura di un revisore indipendente, che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrative contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione.

L'Ente titolare del finanziamento, secondo le procedure previste dalla legge e coerentemente con le tempistiche previste dal Manuale Unico di Rendicontazione per la presentazione dei piani finanziari consuntivi, può affidare tale incarico di revisione a professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze o Revisori dei conti degli Enti Locali iscritti all'albo tenuto presso il Ministero dell'Interno), oppure a Società di Servizi o di Revisione contabile. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della Società di Servizi o di Revisione o Dirigenti della Pubblica Amministrazione, abbia specifiche competenze in materia contabile e finanziaria e non si trovi in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi.

Il requisito di indipendenza è essenziale per poter assumere l'incarico e deve essere posseduto al momento in cui l'incarico viene affidato e per tutta la durata dello stesso. In particolare il soggetto incaricato alla revisione non deve accettare l'incarico di verifica amministrativo-contabile del progetto se sono in corso relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, comprese quelle derivanti dalla prestazione all'Ente titolare di finanziamento di taluni servizi, diversi dalla revisione, tali che un terzo ragionevole ed informato riterrebbe compromessa l'indipendenza.

Seguendo le procedure di legge previste per il conferimento degli incarichi, si evidenzia infine che gli Enti Locali, in conformità al TUEL, devono aver già individuato un organo di revisione per la gestione economico-finanziaria. In conformità con quanto previsto nel DM 10 agosto 2016, tale organo può utilmente essere impiegato per la revisione delle spese a valere sul FNPSA.

La corretta microvoce di spesa da utilizzare per la rendicontazione del revisore contabile è la A4: "Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci".



28. Ammissibilità al finanziamento

La ASL può essere eleggibile quale Ente titolato a presentare un progetto SPRAR?

L'art. 1 del D.M. 10.08.2016 chiarisce che possono presentare domanda di contributo ai finanziamenti del Fondo nazionale gli enti locali di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (legge 39/1990), ossia gli "enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria".

Ai fini del testo unico (Tuel) si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni (art. 2 d.lgs. 267/2000). Sono pertanto titolati a partecipare al bando Sprar i soggetti sopraindicati che prestino servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

L'Asl - azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica - non è un ente locale e non può di conseguenza presentare un progetto SPRAR in qualità di capofila di Comuni, né far parte della convenzione tra Comuni che presentano, in forma associata, domanda di finanziamento al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

29. Capacità assunzionale del personale del Comune in relazione allo SPRAR

C'è la possibilità per i Comuni di procedere all'assunzione di personale esterno a tempo determinato dedicato ai progetti SPRAR, in deroga al blocco delle assunzioni?

Per quanto riguarda la capacità assunzionale del personale del Comune, attualmente l'unica deroga per gli enti locali ai vincoli alla spesa per le assunzioni di personale nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo, è quella disposta dall'art. 16, co. 5 del dl 91/2017, "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, che prevede la facoltà, negli anni 2018 e 2019, per i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, di innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, il limite di spesa per i rapporti di lavoro flessibile ex art. 9, comma 28 D.L. 78/2010, esclusivamente finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. Le risorse, inoltre, non saranno considerate nell'ambito dell'ammontare delle risorse utilizzabili per i contratti di lavoro flessibile, in deroga, dunque, rispetto alla normativa per il superamento del precariato nella pubblica amministrazione (art. 20 D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75).

Si ricorda, comunque, che deve sempre essere rispettato il più generale vincolo di spesa per il personale fissato dal comma 557 dell'articolo 1 della legge 296/2006, in quanto, se così non fosse, opererebbe il divieto fissato dal comma 557-ter, secondo cui, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del Dl 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008 (cfr. Corte dei conti della Lombardia, parere 24 aprile 2015, n.172).

Il rispetto dei limiti fissati dal comma 557 dell'articolo 1 della legge 296/2006, vale anche per il personale il cui costo sia totalmente finanziato con finanziamenti statali. Infatti, nelle indicazioni ribadite nelle "Linee guida dirette agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali" ex art.1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005, tra le componenti escluse dal computo della spesa di personale, ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati dal predetto comma 557, in ragione della loro fonte di finanziamento, sono individuati solo i costi derivanti da contratti di assunzione totalmente finanziati a valere su fondi dell'Unione Europea o privati (cfr. Sezioni Riunite nella delibera n. 27/CONTR/11, Sezione delle Autonomie, delibera n. 21/SEZAUT/2014/QMIG). Ad ogni buon conto, si rimanda al link della [pubblicazione dell'ANCI sul personale dei Comuni](#) aggiornato con la più recente normativa in materia.